



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del 16 febbraio 2022

Stato: 16 febbraio 2022 / Entrata in vigore delle modifiche: 17 febbraio 2022

Osservazioni generali

Se la Confederazione rinunciasse all'obbligo del certificato in Svizzera, dovrebbero essere revocati i certificati con validità limitata alla Svizzera nonché i provvedimenti adottati soprattutto nell'interesse del traffico di viaggiatori stranieri in Svizzera, ovvero l'emissione di certificati COVID per turisti. Gli altri certificati COVID, ovvero quelli compatibili con il certificato COVID digitale dell'UE («EUDCC»), devono invece essere mantenuti nell'interesse della libertà di viaggio delle persone domiciliate in Svizzera.

Panoramica dei certificati attualmente emessi in Svizzera:

Compatibili con EUDCC	Non compatibili con EUDCC (ovvero validi solo in Svizzera)
Certificati di vaccinazione COVID-19	Certificati di vaccinazione COVID-19 per vaccini autorizzati solo dall'OMS per persone senza domicilio o permesso di dimora in Svizzera (cosiddetti «certificati per turisti»)
Certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare (PCR)	Certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un test antigenico rapido
Certificati di test COVID-19 basati sul risultato negativo di un'analisi di biologia molecolare (PCR) o di un test antigenico rapido	Certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un test per gli anticorpi
	Certificati di deroga COVID-19 per persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 1

Con la presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 si intende eliminare gradualmente i certificati con validità limitata alla Svizzera. Ne sono interessati anche i certificati di deroga (cfr. art. 21a–21c). L'oggetto dell'ordinanza deve pertanto essere adeguato nell'*articolo 1 lettera a* con l'abrogazione del *numero 4*.

Articolo 7

L'*articolo 7 capoverso 1* modificato prevede che l'emissione di certificati COVID per vaccinazioni somministrate o guarigioni da SARS-CoV-2 avvenute all'estero sia limitata alle persone che possiedono la cittadinanza svizzera o dispongono di un domicilio o di un titolo di soggiorno, ovvero:

1. cittadini svizzeri;

2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
3. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI;
4. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;
5. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999³ sull'asilo;
6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁴ sullo Stato ospite (OSOsp);
7. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOsp.

Il *capoverso 1^{bis}* deve essere abrogato poiché l'emissione di certificati limitati alla Svizzera è revocata e di conseguenza lo è anche il certificato di guarigione dalla COVID-19 basato sul risultato positivo di un test antigenico rapido (certificati di guarigione per i test antigenici rapidi) (cfr. art. 16).

Articolo 8

L'*articolo 8 capoverso 1*, che deve essere adeguato con la modifica del 2 febbraio 2022, con la presente modifica deve essere riportato alla versione attualmente valida. In questo modo si tiene conto del fatto che con la presente modifica non possono più essere emessi certificati di guarigione per i test antigenici rapidi.

Articolo 11

Secondo l'*articolo 11 capoverso 1* l'emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente. Il *capoverso 2* prevede che sia prevista una partecipazione adeguata ai costi da parte dei richiedenti se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso.

Secondo il *capoverso 2 lettere a e b*, all'emissione di un certificato a persone che non hanno un domicilio o un Comune di attinenza nel Cantone interessato, quest'ultimo può prevedere una partecipazione adeguata ai costi da parte dei richiedenti. Il Cantone non può prevedere una partecipazione ai costi se ha notificato alla persona una decisione di isolamento secondo il *capoverso 3*.

Articolo 12

Con la graduale abrogazione dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera, il *capoverso 2* è stato modificato di conseguenza. I certificati COVID-19 ancora validi ma non compatibili con EUDCC contengono sempre un'indicazione relativa alla validità limitata a livello temporale e territoriale del certificato (cfr. art. 34a).

1 RS 142.20

2 RS 142.31

3 RS 142.311

4 RS 192.121

Articolo 13

L'elenco delle categorie di persone nell'*articolo 13 capoverso 2^{ter}* deve essere abrogato poiché con questa modifica possono presentare richieste di emissione di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate all'estero solo le persone che rientrano in una di queste categorie (cfr. art. 7).

Articolo 15

Poiché ora possono richiedere certificati di vaccinazione COVID-19 solo le persone con domicilio o titolo di soggiorno (cfr. art. 7), l'*articolo 15 capoverso 3* deve essere abrogato.

Articolo 16

I *capoversi 1 e 2* dell'articolo 16 devono essere modificati in seguito alla revoca dei certificati di guarigione per i test antigenici rapidi, ovvero devono essere riportati alla versione valida fino al 23 gennaio 2022.

I *capoversi 3 e 4* devono essere abrogati poiché in futuro non potranno più essere emessi nuovi certificati di guarigione dalla COVID-19 per il risultato positivo di un test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

Articolo 17

L'abrogazione dei certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 ha reso necessaria la modifica dell'articolo.

Articolo 18

Dato che in futuro non potranno più essere emessi nuovi certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 o di un test antigenico rapido, i *capoversi 3 e 4* devono essere abrogati. Poiché l'articolo 16 *capoverso 1 lettera a* deve essere abrogato, il rimando deve essere modificato.

Articoli 21a–21c (sezione 6a: Certificato di deroga)

Con la presente modifica, come già menzionato (cfr. art. 1), si intende revocare l'emissione di certificati di deroga. Il titolo della sezione 6a e i relativi articoli 21a–21c devono dunque essere abrogati.

Articolo 25

Il disciplinamento nel *capoverso 2* secondo cui per determinati certificati COVID le chiavi di firma non sono fornite a sistemi esteri e sono pertanto valide solo in Svizzera deve essere trasferito in una disposizione transitoria (cfr. art. 34a).

Articolo 26a

Nell'*articolo 26a capoverso 2* deve essere precisato a quali Cantoni sono attribuite le richieste presentate attraverso il sistema per la richiesta di certificati COVID per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero o l'Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID da parte di persone che non hanno mai avuto un domicilio in senso stretto. Il disciplinamento nella *lettera b* non è più necessario e deve essere depennato senza sostituzione.

Il *capoverso 3* deve essere abrogato poiché le persone senza domicilio o titolo di soggiorno per la Svizzera non possono più presentare richieste per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero (cfr. art. 7).

Articolo 28

Le diverse categorie di accesso sinora disciplinate dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare sono ora riportate nell'*allegato 6* della presente ordinanza. Dato che le categorie di accesso sono visualizzate nell'app destinata ai titolari, era necessario riportarlo anche nell'*allegato 3*.

Articolo 29

È stato necessario modificare il *capoverso 2 lettera c numero 1* poiché ora, nel controllo dell'accesso secondo la regola 2G o 2G+ attraverso l'applicazione per la verifica, non è più possibile verificare il certificato light, che di conseguenza è visualizzato con sfondo arancione. Secondo il *numero 3*, nell'app per la verifica possono essere selezionate le categorie di accesso anche secondo l'*allegato 6* (p. es. 3G, 2G o 2G+) per scegliere tra le diverse modalità di verifica.

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del 16 febbraio 2021

Nel *capoverso 1* è previsto che i certificati già emessi restino validi anche nell'app per la conservazione per tutta la loro durata di validità ordinaria. Le chiavi di firma dei certificati COVID che devono essere abrogati con la presente modifica devono continuare a essere messe a disposizione nel sistema di cui all'articolo 25. Non sono tuttavia fornite a sistemi esteri secondo il *capoverso 2*. Il disciplinamento nel *capoverso 3* prevede che, se è stato corrisposto un relativo emolumento, le richieste di emissione di certificati che devono essere abrogati con la presente modifica devono essere evase entro febbraio 2022. Sono elaborate tutte le richieste presentate mediante il sistema fino all'entrata in vigore. Il rimborso dell'emolumento è escluso in ogni caso. Il *capoverso 4* precisa quali disposizioni sono ancora applicabili ai certificati validi solo in Svizzera (ovvero a certificato per turisti, certificati di guarigione basati sul test per gli anticorpi, certificati di guarigione basati sul risultato positivo di un test antigenico rapido e certificati di deroga).